



CITTÀ DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO COMUNALE
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 COMPETENZE

ART. 3 RESPONSABILITA'

ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO – STATO DI INDIGENZA E DISINTERESSE

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II

DEPOSITO MORTUARIO, DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 6 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

CAPO III

TRASPORTI E RITI FUNEBRI

ART. 7 DEPOSIZIONE DELLA SALMA

ART. 8 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

ART. 9 TRASPORTI GRATUITI E DIRITTO FISSO

ART. 10 ORARIO DEI FUNERALI

ART. 11 RITI RELIGIOSI E CIVILI

ART. 12 TRASPORTO DI SALME

ART. 13 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

ART. 14 TRASPORTO PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

ART. 15 TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

ART. 16 TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

*ART. 17 TRASPORTO DI CENERI - RESTI MORTALI – PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI –
PRODOTTI ABORTIVI E DEL CONCEPIMENTO*

ART. 18 VIGILANZA

ART. 19 OPERAZIONI DEGLI INCARICATI DEL TRASPORTO

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

ART. 20 UBICAZIONE

ART. 21 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

ART. 22 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

ART. 23 AMMISSIONE AL CIMITERO

ART. 24 SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DEL CADAVERE

CAPO II

PIANO CIMITERIALE – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI E SULLE SEPOLTURE

ART. 25 PIANO CIMITERIALE

ART. 26 ZONE DI RISPETTO

ART. 27 SPAZI DEDICATI ALLE SEPOLTURE

ART. 28 DEMANIALITA' DELLE CONCESSIONI

CAPO III

A) INUMAZIONE

ART. 29 FOSSE AD INUMAZIONE

ART. 30 NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

B) TUMULAZIONE

ART. 31 SEPOLTURE A TUMULAZIONE

ART. 32 TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI- RINNOVI

ART. 33 ATTO DI CONCESSIONE

ART. 34 REGISTRO DELLE CONCESSIONI

ART. 35 PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE - CAUZIONE PER TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 36 CONCESSIONE DELL'AREA PER TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 37 DIRITTI DI SEPOLCRO IN TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 38 SUBENTRO IN CONCESSIONE TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA E PERPETUE

ART. 39 REINTEGRO DELLA DISPONIBILITA' DI TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 40 NORME PER LA CONCESSIONE DI TOMBE INTERRATE INDIVIDUALI E PLURIME FINO A 4 POSTI

ART. 41 SOVRAPPOSIZIONE DI SALME IN TOMBE INTERRATE

ART. 42 NORME PER LA CONCESSIONE DI LOCULI

ART. 43 DIRITTO DI SEPOLTURA - LOCULI

ART. 44 NORME PER LA CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO

ART. 45 NORME PER LA CONCESSIONE DI CELLETTE CINERARIE

ART. 46 TUMULAZIONI AGGIUNTIVE DI CASSETTINE RESTI E URNE CINERARIE

ART. 47 TUMULAZIONI PROVVISORIE

ART. 48 OSSARIO E CINERARIO COMUNE

CAPO IV

CESSAZIONE - RINUNCIA – REVOCA – DECADENZA - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 49 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 50 RINUNCIA

ART. 51 DECADENZA

ART. 52 REVOCA

ART. 53 ESTINZIONE

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 54 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 55 PUBBLICIZZAZIONE

ART. 56 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 57 TRATTAMENTI CONSENTITI ALL' ESUMAZIONE ORDINARIA

ART. 58 TRATTAMENTI CONSENTITI ALL' ESTUMULAZIONE ORDINARIA

ART. 59 DISINTERESSE IN MERITO ALLA COLLOCAZIONE DEI RESTI

ART. 60 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 61 OGGETTI DA RECUPERARE

CAPO VI

CREMAZIONE – AFFIDAMENTO – DISPERSIONE

ART. 62 CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

ART. 63 DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 64 AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE CENERI

ART. 65 MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE

ART. 66 GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

ART. 67 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO VII

NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO COMUNALE

ART. 68 ORDINE E VIGILANZA

ART. 69 GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI

ART. 70 TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

ART. 71 OBBLIGHI DEL PERSONALE CIMITERIALE

ART. 72 GIORNI E ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI

ART. 73 DISCIPLINA DELL'INGRESSO AL CIMITERO

ART. 74 REGOLE COMPORTAMENTALI

ART. 75 RITI FUNEBRI

ART. 76 IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 77 ORNAMENTI

TITOLO III

CAPO I

LAVORI ESEGUITI DAI PRIVATI

ART. 78 IMPRESE PRIVATE AMMESSE A LAVORARE NEI CIMITERI

ART. 79 LAVORI NEI CIMITERI

ART. 80 MANUTENZIONE

*ART. 81 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' E DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI*

CAPO II

ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 82 PRESTAZIONI, OBBLIGHI, DIVIETI E INCOMPATIBILITA'

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E NORME TRANSITORIE

ART. 83 ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 84 CONCESSIONE GRATUITA A FAVORE DI "CITTADINI BENEMERITI"

ART. 85 CONCESSIONI PERPETUE NEI CIMITERI

ART. 86 TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

ART. 87 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO – CONCESSIONI PREGRESSE

ART. 88 CAUTELE

ART. 89 TARIFFE

ART. 90 SANZIONI

ART. 91 NORMA FINALE E DI RINVIO

ART. 92 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI:

ALLEGATO 1) TARIFFE

ALLEGATO 2) NORME TECNICHE

**ALLEGATO 3) NORME TRANSITORIE RELATIVE ALLE CONCESSIONI PREGRESSE
SCADUTE O IN SCADENZA**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito D.P.R. 285/1990 e s.m.i.

Regolamento Regionale del 14/06/2022 n° 4 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n° 33- Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) di seguito RR 4/22)

Legge Regionale 30 dicembre 2009, n° 33 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) di seguito LR 33/2009.

Legge 30.03.2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. 130/2001

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) di seguito D.Lgs. 267/2000

D.P.R. 15.07.2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.)

CIRCOLARE 31 luglio 1998, n. 10 (Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa. (GU Serie Generale n.192 del 19-08-1998)

Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 (Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285: Circolare esplicativa

D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria di seguito elencanti in ambito comunale, nel Cimitero Maggiore di Erba e in quelli delle frazioni di Arcellasco, Buccinigo, Crevenna e Parravicino, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali:

- destinazione di cadaveri, nati morti, feti, prodotti abortivi e del concepimento, parti anatomiche riconoscibili, ceneri, resti mortali;
- trasporti funebri;
- costruzione, gestione dei cimiteri e locali annessi;
- concessioni di aree e di manufatti destinati alla costruzione e sepolture private;
- tumulazione, inumazione, cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri;
- attività funebre ed in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.
- illuminazione votiva.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui alla LR 33/2009 e s.m.i..

In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate in conformità del D.lgs. n. 267/2000, del D.P.R. 285/90, della LR 33/2009 e s.m.i. e del RR 4/2022. I servizi cimiteriali possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., anche in concomitanza tra loro, compatibilmente con le funzioni da svolgere. Per tali forme di gestione, l'organizzazione dei servizi cimiteriali è stabilita dai relativi contratti di servizio. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, con atti dell'Amministrazione Comunale e dei Dirigenti dei Settori nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai fini del presente regolamento:

- a) Il concessionario è colui che ha richiesto ed ottenuto l'atto di concessione, compresi i casi in cui l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale il cui titolo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata allegata all'atto di concessione oppure da amministratore di sostegno / tutore;
- b) Il Dirigente del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, il piano cimiteriale, le attrezzature, i viali, i sentieri, gli spazi, l'illuminazione votiva, ecc..., la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, l'organizzazione delle sepolture, l'organizzazione tecnico-amministrativa e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria;
- c) Il Dirigente dell'Area Amministrativa ha competenza per la tenuta dei registri cimiteriali, per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, affidamenti, dispersioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione, per il rilascio delle concessioni cimiteriali relative alle concessioni di aree per la costruzione di Tombe/Cappelle di Famiglia, tombe interrato, loculi, cellette ossario e cinerarie, per l'individuazione delle concessioni scadute soggette a esumazione/estumulazione;

d) Il gestore del Cimitero nonché l'operatore cimiteriale sono incaricati di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal D.P.R. 285/90 e s.m.i., dal RR 4/2022 nonché dal presente regolamento comunale.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune, ovvero il terzo affidatario, attua gli opportuni provvedimenti affinché all'interno del cimitero non si verifichino e siano conseguentemente evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti o per danni commessi o causati all'interno del cimitero da personale non dipendente, o derivate dall'uso anche improprio di mezzi e strumenti, anche di sua proprietà a disposizione eventualmente del terzo affidatario o del pubblico. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non assuma rilevanza penale. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti ad assumere atteggiamenti decorosi ed al rispetto delle norme di sicurezza sia di carattere generale che per l'attività specifica; il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento o dalle prescrizioni impartite dal Comune, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero. Nessun atto inerente alla sepoltura o l'esumazione/estumulazione del feretro è permesso qualora sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Qualora il richiedente sia un soggetto avente diritto, la sua legittimazione mediante l'atto di concessione, è considerata anche in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie fra gli aventi diritto vanno risolte dai medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento – stato di indigenza e disinteresse

L'inumazione, la tumulazione, la cremazione di cadaveri, l'esumazione e l'estumulazione sono servizi pubblici onerosi, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente (art. 7 bis della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 e s.m.i.). Sono invece gratuiti, i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e precisamente:

- a) il servizio funebre compresa la fornitura della cassa, l'inumazione, la cremazione dei cadaveri e l'esumazione ordinaria, di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
- b) la deposizione delle ossa in ossario Comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente;
- c) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal competente Servizio Sociale sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono, il coniuge o l'unito civilmente o il convivente di fatto (secondo le disposizioni della legge 20/05/2016 n° 76), gli ascendenti e i discendenti in linea retta di primo grado e i fratelli.

Il disinteresse dei familiari, con ciò intendendo i soggetti di cui sopra, dovrà essere espressamente manifestato nelle forme di legge. Il disinteresse da parte dei familiari si qualifica anche con l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nei trenta giorni successivi al decesso. Il disinteresse dei familiari si perfeziona altresì, anche prima del termine sopra indicato, a seguito dell'acquisizione di idonea documentazione presentata dagli stessi che attesti la rinuncia all'eredità del defunto o, nei soli casi di esumazione ed estumulazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver acquisito alcuna eredità al momento del decesso. Qualora tale documentazione non venga acquisita nel termine di 30 giorni dal decesso, il Comune procederà d'ufficio rivalendosi, se del caso, delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei

familiari del defunto. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura ma comunque entro la data di esumazione/estumulazione, i familiari mettano in atto comportamenti che manifestano interesse per il defunto, le spese relative all'eventuale servizio funebre, fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune andranno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento dei comportamenti messi in atto e che hanno dimostrato interesse per il defunto. Trovano applicazione gli artt. da 2028 a 2032 c.c. e il comune ha titolo alla riscossione coattiva laddove i familiari non provvedano entro il termine indicato.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., può individuare anche a modificazione di quanto suindicato, particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono depositati presso l'ufficio Servizi Cimiteriali del comune e presso il cimitero:

- a) orario di apertura e chiusura del cimitero e della presenza dell'operatore cimiteriale;
- b) copia del presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei suoi allegati;
- c) elenco dei defunti soggetti ad esumazione/estumulazione ordinaria nel corso dell'anno
- d) elenco delle concessioni per il quale è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
- e) cartografia;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i..

Le informazioni e i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) sono presenti anche sul sito internet istituzionale del Comune di Erba.

CAPO II

DEPOSITO MORTUARIO, DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6 - Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:

- l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
- la casa funeraria;
- la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
- l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie. In caso di decesso presso l'abitazione il defunto può essere trasportato per il periodo di osservazione presso una struttura sanitaria o socio- sanitaria solo per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali.

Il Comune, per garantire i servizi di deposito di osservazione e l'obitorio può dare seguito a forme di convenzionamento con strutture idonee ed accreditate, o anche in forma consorziata.

In caso di recupero e trasporto di salma di persona deceduta nella pubblica via o negli altri casi che prevedono l'intervento della Pubblica Autorità, l'ammissione al deposito di osservazione/obitorio è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio o dall'Autorità Giudiziaria.

L'ammissione nel deposito mortuario dei cimiteri è autorizzata dall'ufficio Servizi Cimiteriali. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura. Qualora la permanenza del feretro nel deposito si proroga per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia idonea, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.

Il deposito del feretro, di cassetture resti o urne cinerarie è a titolo oneroso secondo le tariffe di cui all'allegato 1) salvo nei casi in cui è disposto per calamità o eventi eccezionali.

Il deposito di cassetture con resti mortali o urne in attesa di tumulazione, è concesso a titolo gratuito, per un massimo 30 giorni solo nei casi di resti o urne oggetto di esumazione/estumulazione. La proroga dell'autorizzazione, concessa in via eccezionale in casi particolari e debitamente motivati, è a titolo oneroso.

CAPO III

TRASPORTI E RITI FUNEBRI

Art. 7 - Deposizione della salma

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia definite in base alla sua destinazione. In ciascuna cassa deve essere racchiusa una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola. Se la morte è dovuta a causa di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, si rimanda alle norme in materia sulle modalità di deposizione.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata, a cura delle imprese di onoranze funebri, apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 8 - Modalità del trasporto e percorso

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con le modalità di cui al D.P.R. 285/1990 e s.m.i, alle relative Circolari esplicative del Ministero della Sanità, alla LR 33/ 2009 e s.m.i. e al RR 4/2022.

Il trasporto di salma e di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale. Il trasporto di cadavere non può essere svolto nelle giornate festive salvo comprovate e motivate esigenze. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio o altra destinazione con sosta per la celebrazione dei riti funebri limitatamente alla loro durata. Terminato il rito l'autofunebre si deve dirigere direttamente al luogo di sepoltura o di sosta seguendo il percorso più breve. Non sono ammesse soste durante il tragitto salvo cause di forza maggiore o in caso di particolari onoranze diverse dalle rituali previa autorizzazione. E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali

d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

Può essere richiesto lo svolgimento di un corteo che accompagni il feretro nel percorso dall'abitazione del defunto alla parrocchia di appartenenza o più in generale, al luogo di onoranza e/o da questo al cimitero di destinazione. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. In tutti i casi il personale addetto al trasporto funebre comunicherà al Comando di Polizia Locale le modalità di svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire il passaggio di un corteo funebre. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potranno limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 9 - Trasporti gratuiti e diritto fisso

Il trasporto di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia segnalati dal Servizio sociale o disinteresse da parte dei famigliari, come pure il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, è gratuito e può essere affidato a terzi dal Comune.

Per i trasporti funebri da Comune ad altro Comune o per l'estero è dovuto al Comune, da parte dell'impresa che esegue il trasporto, un diritto fisso così come definito nell'allegato 1). Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di feretri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 10 - Orario dei funerali

Gli orari dei funerali sono determinati con ordinanza del Sindaco sentito il parere della Giunta Comunale.

La prenotazione dell'orario del funerale avviene tramite richiesta presentata direttamente o via mail all'ufficio servizi cimiteriali, il quale fisserà l'orario dei funerali secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Durante le giornate di chiusura degli uffici comunali l'orario potrà essere confermato non prima delle ore 10,00 del primo giorno utile di apertura dell'ufficio. Nelle giornate festive, salvo comprovate e motivate esigenze non si effettuano funerali.

È consentita la concomitanza di due funerali nello stesso orario solo ed esclusivamente se, almeno in un caso, non è prevista la sepoltura immediatamente dopo la funzione di onoranza in uno dei cimiteri cittadini.

In presenza di particolari circostanze e motivazioni il Dirigente dell'ufficio servizi cimiteriali può consentire eventuali variazioni rispetto a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 11 - Riti Religiosi e civili

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione Italiana, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 12 - Trasporto di salme

Il trasporto di salme deve avvenire in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte.

Art. 13 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

In caso di morte per malattia infettivo-diffusiva il competente Servizio dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, alle onoranze divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per la disinfezione.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 14 - Trasporto per seppellimento o cremazione

Il trasporto di feretri sia all'interno del territorio cittadino che da Comune a Comune per sepoltura o cremazione, è autorizzato dal Dirigente competente o suo delegato a seguito di domanda degli interessati o dell'impresa funebre da questi delegata. La domanda di trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Dirigente preposto o suo delegato del Comune ove è avvenuto il decesso. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento. I feretri provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio comunale, devono essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche degli stessi in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. Nel caso di traslazione o di trasporto di resti mortali è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e il trasporto è autorizzato dal comune di prima sepoltura.

Il trasporto interno allo stesso cimitero è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali. Il trasferimento tra le strutture comunali di cadaveri e di resti mortali per questioni organizzative può essere effettuato dal Comune tramite imprese all'uopo delegate dai familiari o incaricate dal Comune.

Art. 15 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto del cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero o in sepolture privilegiate è autorizzato dal Dirigente del Servizio o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.

Art. 16 - Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri da e per altro Stato ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. 285/1990, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ATS di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie. Per il trasporto di ceneri non si applicano le disposizioni della Convenzione Internazionale di Berlino.

Art. 17 - Trasporto di ceneri - resti mortali – parti anatomiche riconoscibili - prodotti abortivi e del concepimento

Al trasporto fuori Comune da e per l'estero di resti mortali e di ceneri non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e può essere effettuato da chiunque, su richiesta degli interessati, previa autorizzazione del Dirigente competente o suo delegato.

I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco con le caratteristiche prescritte dalla vigente normativa in materia e recante nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale resistente sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente. Le urne devono riportare i dati identificativi del defunto.

Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, feti, prodotti abortivi e del concepimento le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'ATS competente per territorio.

Art 18 - Vigilanza

La vigilanza sui trasporti di salme e cadaveri spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art 19 - Operazioni degli incaricati del trasporto

La verifica e chiusura dei feretri ovvero la loro rispondenza al tipo di trasporto, alla tipologia di sepoltura a cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità da consegnare all'ingresso al cimitero. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. L'addetto al trasporto consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero unitamente alla documentazione che l'accompagna.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

Art. 20 - Ubicazione

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265 e s.m.i., il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri esistenti nel territorio comunale e che sono così individuati:

- a) Cimitero Maggiore di Erba in via Alserio;
- b) Cimitero di Arcellasco in via 18 Marzo;
- c) Cimitero di Buccinigo in via Don Orione;
- d) Cimitero di Crevenna in via S. Giorgio;
- e) Cimitero di Parravicino in via Cantù.

Art. 21 - Disposizioni generali - vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. 285/1990 e della LR 33/2009. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di disposizioni legislative e regolamentari, e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che esercita tali attività attraverso il personale comunale e/o il terzo affidatario. Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione, esumazione ed estumulazione sono riservate al personale cimiteriale o del terzo affidatario, salvo specifica diversa richiesta da parte dei familiari per sepolture in cappelle o tombe di

famiglia. Competono al Dirigente competente o suo delegato il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, salvo quanto di competenza dell'A.T.S. Le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.

Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero

All'interno dell'area cimiteriale il Comune potrà prevedere reparti speciali destinati al seppellimento dei feretri, ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. Le maggiori spese per l'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

L'Amministrazione Comunale può, in via eccezionale e con provvedimento motivato, prevedere altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a particolari categorie.

Art. 23 - Ammissione al Cimitero

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri di suore, parroci e missionari nati nel comune o che hanno svolto apostolato nello stesso;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i nati morti, i feti, i prodotti abortivi o del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 il cui parto o aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria sita nel comune di Erba o i cui genitori siano residenti nel comune di Erba;
- f) i resti mortali o le ceneri delle persone sopraelencate;
- g) le parti anatomiche riconoscibili come definite dall'art.3 lett. a) DPR n. 254/2003 autorizzate da struttura sanitaria sita nel comune di Erba;

È inoltre consentita, compatibilmente con la disponibilità dei posti, l'ammissione di salme, resti, ceneri delle persone che:

- risultano aver risieduto nel corso della loro vita per un periodo ininterrotto di almeno 10 anni nel Comune di Erba;
- sono stati parenti in linea retta di primo grado di persone residenti in Erba alla data del decesso;

Possono essere sepolte nei Cimiteri Comunali, previa verifica della disponibilità dei posti da parte dell'ufficio servizi cimiteriali e con esclusione del campo comune, anche le salme, i resti ossei o le ceneri dei soggetti che non rientrano nei casi di cui sopra a condizione che venga versata al Comune

- in caso di nuova concessione una tariffa pari a 4 volte quella ordinaria,
- in caso di tumulazione aggiuntiva, di cui all'art. 46, una tariffa pari a 2 volte quella ordinaria.

Art. 24 - Soggetti titolari del diritto di disporre del cadavere

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura del cadavere, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa, sono il coniuge o l'unito civilmente o il convivente di fatto (secondo le disposizioni della legge 20/05/2016 n° 76), o in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e segg. del Codice Civile. In mancanza dei soggetti prima indicati potrà disporre il soggetto legato da particolari vincoli affettivi dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000.

CAPO II

PIANO CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI E SULLE SEPOLTURE

Art. 25 - Piano cimiteriale

Il Comune predispone ed approva il piano cimiteriale sulla base dei disposti di cui all'art. 18 del RR 4/2022 e relativi allegati, al fine di garantire un'adeguata programmazione delle sepolture. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 2 al RR 4/2022. I cimiteri sono contornati da una zona di rispetto secondo i criteri definiti dall'art. 24 del RR 4/22.

Art. 26 - Zone di rispetto

Nelle zone di rispetto cimiteriale è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione; è consentita la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Le aree di rispetto devono essere mantenute in condizioni decorose, con tassativo divieto di costituire depositi, discariche, cimiteri di automezzi e quant'altro non confacente al decoro urbano. Nelle stesse è prescritta la conservazione del patrimonio arboreo esistente, fatti salvi gli interventi di manutenzione e avvicendamento delle alberature: esse potranno essere soggette coattivamente a piantumazione. Il vincolo di zona di rispetto che si sovrapponga ad altre destinazioni è da intendersi come vincolo superiore. Nella zona di rispetto cimiteriale, ove non contrastino con il rispetto dei servizi cimiteriali, può essere consentita la realizzazione di attrezzature di interesse generale, quali parcheggi, chioschi, ecc., purché realizzate in materiale leggero e facilmente amovibile, imponendo in ogni caso il vincolo di precarietà. Nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriali ai sensi dell'art. 338 del testo unico sulle leggi sanitarie, modificato dall'art. 28 della L. n° 166 del 01. 08.2002 (G.U. n° 181 S.O. del 03.08.02) è vietata la nuova edificazione e per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 27 – Spazi dedicati alle sepolture

All'interno del cimitero gli spazi sono suddivisi tra:

- a) Campi Comuni destinati alle inumazioni ordinarie e di salme indecomposte;
- b) Campi Comuni destinati alle inumazioni ordinarie e di salme indecomposte per comunità religiose;
- c) Campi Privati destinati alle tumulazioni;
- d) Campi Privati destinati alle Cappelle e alle Tombe di Famiglia;
- e) Campi comuni destinati alle inumazioni di nati morti e bambini entro l'anno di vita, feti, prodotti abortivi e del concepimento presso il cimitero Maggiore di Erba;
- f) Campi comuni destinati alle inumazioni delle parti anatomiche riconoscibili presso il cimitero Maggiore di Erba;
- g) Loculi individuali (o colombari);
- h) Ossarietti (o cellette ossario – di seguito denominate “cellette ossario”);
- i) Nicchie cinerarie (o cellette cinerarie – di seguito denominate “cellette ossario”);
- j) Ossari e cinerari comuni;
- k) Giardino delle Rimembranze presso il cimitero Maggiore di Erba.

Art. 28 - Demanialità delle concessioni

Trattandosi di beni demaniali, le aree e gli spazi cimiteriali sono inalienabili, non acquisibili per usucapione e inespropriabili. Il diritto di proprietà di questi beni in capo al Comune è imprescrittibile. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù. Per quanto sopra, essi non possono essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento di qualunque altro diritto reale di godimento.

In caso di decadenza, revoca, estinzione o rinuncia della concessione, l'area, lo spazio corrispondente e il manufatto rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO III

a) INUMAZIONE

Art. 29 - Fosse ad inumazione

Sono ad inumazione le sepolture nella terra. Le caratteristiche e le dimensioni delle fosse ad inumazione per adulti, bambini, nati morti, prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili devono essere conformi a quanto disposto dal RR 4/2022.

Art. 30 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Le inumazioni vengono accordate ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La durata delle inumazioni di cadaveri è fissata in anni dieci, non rinnovabile, decorrente dalla data di inumazione. L'inumazione di parti anatomiche riconoscibile, feti, prodotti abortivi e del concepimento ha una durata pari a cinque anni.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Per le sepolture non è ammessa la scelta dei posti.

Non è ammessa inoltre la inumazione di cassetine con resti o urne cinerarie.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa ai sensi dell'art. 75, comma 2 del D.P.R. 285/90, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni.

Le inumazioni in campo comune sono soggette al pagamento della tariffa come da allegato 1) salvo i casi previsti dal precedente art.4.

b) TUMULAZIONE

Art. 31 - Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (come definita nell'allegato 1). Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, di durata pari o superiore a 30 anni.

Le caratteristiche dei manufatti per le tumulazioni sono riportati nel D.P.R. 285/90 e s.m.i. e nelle sue circolari esplicative del Ministero della sanità e nel RR 4/22.

Art. 32 - Tipi e durata delle concessioni - rinnovi

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle e tombe di famiglia interrate o in elevazione. La durata della concessione è fissata in anni 99;
- b) tombe interrate individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 30;
- c) tombe interrate plurime (fino a 4 posti). La durata della concessione è fissata in anni 40;
- d) loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 45;
- e) "cellette ossario" e "cellette cinerarie" per cassetine con resti ossei e urne cinerarie di defunti oggetto di esumazione ed estumulazione. La durata della concessione è fissata in anni 30;

- f) “cellette cinerarie” per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 30;

Alla scadenza dei termini il concessionario o i suoi successori o gli altri aventi diritto potranno richiedere il rinnovo, versando la relativa tariffa al momento vigente, delle concessioni di cui alla lettera

- b) e f), per ulteriori 15 anni;
- c) per ulteriori 20 anni;
- a) per analogo periodo;

Il rinnovo può essere chiesto una sola volta; nel caso di richiesta di tumulazione di feretro in posto a disposizione in concessione con scadenza prima dei successivi 20 anni il rinnovo deve essere fatto di norma prima della tumulazione del defunto di nuova tumulazione; in tutti gli altri casi il rinnovo deve essere chiesto, di norma, nei sei mesi antecedenti la scadenza del primo contratto e verrà accordato, previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione, calcolata proporzionalmente, con decorrenza dalla scadenza originaria. Il rinnovo s'intende riferito ai defunti già tumulati.

E' prevista l'estensione della durata del rinnovo della concessione nel caso in cui uno dei cadaveri già tumulato non abbia goduto della sepoltura per un periodo di almeno 20 anni a partire dalla data di decesso; in tal caso l'estensione della durata sarà pari agli anni necessari affinché vengano garantiti 20 anni di tumulazione. L'estensione della durata della concessione prevede il pagamento della tariffa in vigore, calcolata proporzionalmente, al momento della richiesta.

Art. 33 - Atto di concessione

Le concessioni di sepolture a tumulazione (Tombe di famiglia, tombe private singole, doppie, plurime, loculi o cellette) costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. Può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità. Può altresì essere accordata, eccezionalmente, a due soggetti cointestatari.

L'assegnazione del posto, per qualsiasi tipo di sepoltura, è di esclusiva competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

La concessione viene stipulata a mezzo di scrittura privata non autenticata sottoscritta dal concessionario e dal dirigente del servizio competente, soggetta a registrazione in caso d'uso nei limiti di importo previsti dalla legge, preceduta da regolare domanda. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dal giorno della richiesta della concessione, fatta eccezione per le aree per tombe di famiglia per le quali la decorrenza coincide con la data di concessione. Gli elementi essenziali della concessione sono i seguenti:

- tipologia e identificazione dell'area;
- generalità del concessionario;
- durata;
- numero dei posti;
- identificativo dei defunti destinati ad esservi collocati, nell'ambito degli aventi diritto d'uso;
- obblighi giuridici ed economici;
- condizioni di decadenza e revoca.

Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto dell'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 34 - Registro delle Concessioni

Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto il registro informatico delle concessioni con l'indicazione del concessionario, del/i beneficiario/i, della tipologia di sepoltura oggetto di concessione, della data di inizio e di scadenza.

Art. 35 - Pagamento della concessione – Cauzione per Tombe/Cappelle di Famiglia

La concessione, di norma, deve essere pagata prima della tumulazione del defunto. Il mancato pagamento non consente la stipulazione dell'atto di concessione per cui il feretro verrà estumulato d'ufficio e posto in campo comune.

E' possibile per i soli rinnovi di colombari e tombe singole e doppie chiedere il pagamento in massimo tre rate da pagare nel corso di 12 mesi. L'atto di concessione verrà stipulato solo dopo il pagamento dell'ultima rata.

Per quanto riguarda le Tombe/Cappelle di Famiglia, prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo degli eventuali diritti contrattuali e spese registrazione.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione o di polizza fidejussoria pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa per Tomba/Cappella di Famiglia, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 36 - Concessione dell'area per Tombe/Cappelle di Famiglia

Le Tombe/Cappelle di Famiglia interrate o in elevazione di durata novantanovenne possono essere costruite sulle aree individuate dal competente ufficio comunale. Qualora si renda necessario assegnare nuove aree per Tombe/Cappelle di Famiglia, il Dirigente dei servizi cimiteriali provvede alla pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio on line del Comune per la durata di giorni trenta.

All'atto della presentazione della domanda di concessione il richiedente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere nato nel comune di Erba;
- b) essere residente nel comune di Erba;
- c) essere stato residente nel comune di Erba per un periodo continuativo di 10 anni.

In caso di domande concorrenti si stabiliscono i seguenti criteri di priorità:

- 1) anzianità di residenza del concessionario;
- 2) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'avviso, il Dirigente provvede alla pubblicazione della graduatoria all'albo del Comune.

I diritti dei concessionari si limitano all'area concessa senza poter vantare alcuna pretesa sulle aree attigue.

Le procedure per la presentazione dei progetti e l'esecuzione dei lavori sono dettagliate nell'allegato 2) al presente regolamento.

Art. 37 - Diritti di sepolcro in Tombe/Cappelle di Famiglia

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro e salvo diversa indicazione prevista nell'atto di concessione, alla persona del concessionario, del coniuge o unito civilmente, degli ascendenti e discendenti in linea retta fino al sesto grado, dei collaterali fino al terzo grado, degli affini fino al secondo grado, del convivente di fatto (secondo le disposizioni della legge 20/05/2016 n° 76) e delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario originario in virtù di rapporti personali, amicali ed affettivi, tali da escludere qualsivoglia rapporto di tipo economico e/o di lucro.

Il diritto d'uso delle sepolture private può altresì essere concesso alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari, se non indicato nell'atto concessorio, va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso i servizi cimiteriali e potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione da rendersi in forma scritta.

Art 38 - Subentro in concessione di Tombe/Cappelle di Famiglia e perpetue

In caso di decesso del concessionario di una Tomba/Cappella di Famiglia e/o perpetua, gli eredi legittimi o testamentari sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali, designando contestualmente uno tra gli eredi stessi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Il rappresentante agirà in nome e per conto di tutti gli eredi garantendo gli obblighi contrattuali, sollevando pertanto l'Amministrazione da eventuali contestazioni che possano sorgere tra gli stessi. In caso di mancata designazione del rappresentante il Comune provvede d'ufficio individuandolo secondo criteri di opportunità, fermo restando la pari titolarità sulla concessione di tutti gli aventi diritto.

Art. 39 - Reintegro della disponibilità di Tombe/Cappelle di Famiglia

Le Tombe/Cappelle di Famiglia rientrate nella disponibilità del Comune possono essere nuovamente concesse nello stato di fatto e di diritto in cui esse sono. L'Amministrazione comunale stabilisce di volta in volta le modalità e i corrispettivi di concessione di tali manufatti che potranno essere alienati anche tramite asta pubblica. Essi saranno determinati in relazione alla superficie occupata ed al valore del manufatto nello stato di fatto in cui esso versa. In mancanza di disposizione da parte degli aventi titolo l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio alla collocazione dei defunti, eventualmente ancora presenti nella tomba, nell'ossario o cinerario comune o, se non completamente mineralizzati, in campi indecomposti.

Art. 40 - Norme per la concessione di tombe interrate individuali e plurime fino a quattro posti

Non è ammessa la stipulazione di concessione di tomba individuale a disposizione di persona vivente, tranne nel caso in cui trattasi di tomba doppia o plurima nella quale risulti già tumulata una salma e neppure è ammessa la concessione esclusivamente per la tumulazione di resti o ceneri. Non è consentita l'estumulazione di salma al fine di creare nuovi posti in tombe già complete.

Art. 41 - Sovrapposizione di salme in tombe interrate

Nelle tombe interrate di cui all'art. precedente è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di un cassone/manufatto per ogni feretro.

Le sovrapposizioni, sono ammesse solo per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle;
- c) coniuge o unito civilmente;
- d) convivente, secondo le disposizioni della legge 20/05/2016 n° 76

Tutti i destinatari della concessione devono essere indicati nell'atto concessorio.

La tumulazione dei feretri successivi al primo non varia le condizioni e la scadenza della concessione originaria. L'autorizzazione alla tumulazione dei feretri deve essere richiesta dal concessionario o da un suo erede che dichiari sotto la propria responsabilità di agire in nome e per conto degli altri sollevando pertanto l'Amministrazione da eventuali contestazioni che possano sorgere tra gli stessi.

Art. 42 - Norme per la concessione di loculi

Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge, dell'unito civilmente, del convivente di fatto (secondo le disposizioni della legge 20/05/2016 n° 76), degli ascendenti o discendenti in linea retta di 1° grado; la tariffa della concessione prenotata è maggiorata.

È ammessa la concessione per le tumulazioni di urna solo se non vi è disponibilità di cellette nei cimiteri comunali. Non è ammessa la sola tumulazione di cassetine con resti.

Art. 43 - Diritto di sepoltura - loculi

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo e a qualsiasi titolo ad altri. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 44 - Norme per le concessioni di cellette ossario

Le cellette accolgono le cassette di zinco munite di targhetta portante il nome ed il cognome del defunto e contengono i resti di cadaveri esumati/estumulati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

Art. 45 - Norme per le concessioni di cellette cinerarie

Le cellette cinerarie accolgono le ceneri del defunto raccolte in un'urna cineraria che deve essere munita di targhetta indicante nome e cognome del defunto; ogni urna raccoglie le ceneri di una sola persona.

Art. 46 - Tumulazioni aggiuntive di cassetine resti e urne cinerarie

È consentita la tumulazione in loculi, tombe interrate sia singole che plurime date in concessione e Tombe/Cappelle di Famiglia oltre al feretro, di massimo tre urne per ceneri oppure di due urne per ceneri e una cassetina per resti ossei, oppure due cassetine per resti ossei e un'urna per ceneri, compatibilmente con lo spazio interno disponibile (da verificare preventivamente da parte del richiedente). E' consentita la tumulazione aggiuntiva in cellette cinerarie di ulteriori due urne e di un'urna nel caso della celletta ossario sempre compatibilmente con lo spazio interno disponibile (da verificare preventivamente da parte del richiedente). Le tumulazioni aggiuntive concesse sono riferite a defunti legati da rapporti di coniugio, unione civile, convivenza di fatto (secondo le disposizioni della legge 20/05/2016 n° 76) di parentela fino al 2° grado e di affinità di primo grado rispetto ai defunti destinatari della concessione. Il Dirigente dell'ufficio Servizi Cimiteriali potrà autorizzare, in via eccezionale, la tumulazione di resti o ceneri di parenti oltre il 2° grado o di conviventi che abbiano avuto in vita un rapporto significativo col defunto da comprovare con apposita dichiarazione ai sensi del DPR nr. 445/2000.

Ogni tumulazione è soggetta al pagamento delle relative tariffe in vigore.

La tumulazione aggiuntiva di urne o cassetine resti non varia le condizioni e la scadenza della concessione originaria.

Art. 47 - Tumulazioni provvisorie

L'Amministrazione Comunale può individuare loculi e cellette da destinare alla tumulazione provvisoria dei feretri, di cassette ossario e di urne cinerarie da assegnare a favore di:

- a) coloro che sono in possesso della concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi tombe o cappelle di famiglia;
- b) coloro che devono effettuare lavori di adeguamento di tombe o cappelle di famiglia.

La tumulazione provvisoria è concessa anche nei seguenti casi:

1. carenza di manufatti della tipologia richiesta nel cimitero designato. In tal caso, allorquando si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà alla traslazione della salma entro 30 giorni con tumulazione nel manufatto richiesto o alla conferma della tumulazione in essere;
2. in ogni caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in deposito mortuario;
3. eventi eccezionali debitamente motivati.

La tumulazione provvisoria è concessa solo ed esclusivamente all'interno del cimitero di destinazione finale del defunto.

La durata della tumulazione provvisoria non può essere superiore ad anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno.

La tumulazione provvisoria è soggetta al pagamento di un diritto fisso nella misura indicata nell'allegato 1). La tariffa è calcolata ad anno, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni sono computate come anno intero.

Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione nella sepoltura definitiva oltre a sostenere le spese relative alle operazioni di traslazione, il concessionario dovrà versare al Comune la tariffa dovuta, relativa alla nuova sepoltura e/o concessione. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, o alla conferma definitiva di quella in essere, il Dirigente del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il feretro in campo comune. Il feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei relativi diritti.

Art. 48 - Ossario e cinerario comune

In ognuno dei cinque cimiteri cittadini è presente un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

- a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni,
- b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili ed ossa,

per le quali gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

E' data facoltà al Comune, per motivi di spazio fisico di calcinare le ossa contenute nell'ossario comune in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

CAPO IV

CESSAZIONE – RINUNCIA - REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 49 - Cessazione della concessione

Tutte le concessioni (di tombe singole o plurime, Tombe/Cappelle di famiglia, loculi, cellette ossario o cinerarie) cessano per:

- a. rinuncia;
- b. decadenza;
- c. revoca;
- d. estinzione.

In tutti i casi l'area oggetto della concessione torna quindi nella disponibilità del comune. I manufatti realizzati in loro corrispondenza, i manufatti per la tumulazione e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, sono acquisiti direttamente nel patrimonio del Comune. Gli interessati possono diversamente richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili prima della estumulazione.

Il concessionario può chiedere, all'interno dello stesso cimitero, di trasferire il monumento o altro segno funebre sulla tomba di un parente o un affine fino al secondo grado previo nulla-osta dell'ufficio Servizi Cimiteriali. Gli oneri di tale operazione sono a totale carico degli interessati.

Per le opere di valore artistico o storico, l'amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzo sia all'interno che all'esterno del cimitero. È data facoltà agli aventi titolo, entro tre mesi dall'estumulazione, di richiedere la restituzione con oneri a proprio carico, delle opere suddette.

Allo scadere del termine, qualora gli aventi titolo non abbiano preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, nel campo comune, se trattasi di salme non completamente mineralizzate, con oneri a carico dei familiari, nell'ossario comune o nel cinerario comune secondo quanto disposto dall'art. 59.

Art. 50 - Rinuncia

Su istanza del concessionario o del suo successore è possibile presentare, prima della scadenza naturale della concessione, richiesta di rinuncia e di conseguente estumulazione dei defunti ivi sepolti, dando indicazione della destinazione degli stessi. E' facoltà del Dirigente del Servizio accettare tale richiesta entro sessanta giorni dalla data della presentazione. Non è previsto alcun tipo di rimborso per il periodo intercorrente dalla data di rinuncia fino alla scadenza naturale della concessione.

Art. 51 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti entro 30 giorni dalla data della richiesta; periodo prorogato a 60 giorni nei casi legati ai tempi di attesa per la cremazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere, comprese la posa del monumento o della lastra di chiusura di colombari o cellette successiva alla tumulazione del defunto entro i termini fissati nel presente regolamento ovvero nei casi indicati nell'art.79.
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- g) mancato pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente dei Servizi Cimiteriali. Pronunciata la decadenza della concessione, l'area e i manufatti rientrano nella disponibilità del Comune e verrà disposta se del caso, la collocazione delle salme, dei resti e delle ceneri, secondo quanto disposto dall' art. 59, con oneri a carico del concessionario o dell'avente titolo, se reperibile.

Art. 52 - Revoca

Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ricorrere all'istituto della revoca della concessione e di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel

caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario. L'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento, della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra, al concessionario o ai suoi eredi. In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 30 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 53 - Estinzione

Le concessioni si estinguono nei seguenti casi:

- scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
- soppressione del cimitero regolata dall'art. 98 del DPR n. 285/90;
- decorso venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto.

I manufatti e le aree relative alle concessioni estinte rientrano nel patrimonio del comune dal giorno successivo alla scadenza. L'estumulazione dei defunti sarà programmata dal comune in base alle necessità.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 54 - Esumazioni ed estumulazioni

Le operazioni di esumazione ed estumulazione, ordinarie e straordinarie, regolate dal D.P.R. 285/90 e dalle sue circolari applicative del Ministero della Sanità, consistono nel disseppellimento del feretro precedentemente inumato o tumulato, delle cassetture resti e delle urne cinerarie precedentemente tumulate. Le operazioni di esumazione ed estumulazione si eseguono per cessazione di concessione e secondo quanto disposto dall'art. 49.

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza dell'operatore cimiteriale, che opera secondo modalità definite dal comune. Agli incaricati del servizio compete la valutazione sulla completa scheletrizzazione del cadavere, al momento del disseppellimento. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune per ragioni di natura igienico-sanitaria nel rispetto delle vigenti disposizioni.

In caso di re-inumazione per non completa scheletrizzazione delle salme, è d'obbligo il trattamento con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Le tombe, le fosse, i loculi e le cellette che vengono liberati a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione sono destinati, previa operazione di disinfezione, a successive operazioni di sepoltura utilizzando le modalità di assegnazione/concessione previste nel presente regolamento.

Di norma durante le operazioni di esumazioni ed estumulazioni il cimitero è chiuso ed è proibito al pubblico assistere alle operazioni; possono essere presenti, senza intralciare le operazioni e attenendosi alle più consoni misure di sicurezza, i parenti più prossimi dei defunti. È altresì proibito effettuare foto o riprese.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento di apposite tariffe definite nell'allegato 1). Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe, da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Art. 55 - Pubblicizzazione

Le operazioni di esumazione ed estumulazione sono regolate dall'amministrazione comunale e programmate annualmente dall'Ufficio tecnico congiuntamente all'ufficio Servizi Cimiteriali.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, di norma, entro il 15 gennaio di ogni anno e comunque almeno 30 giorni prima della data delle operazioni, pubblicherà gli elenchi delle esumazioni e delle estumulazioni, che verranno effettuate nell'anno in corso, all'Albo Pretorio on-line del Comune e presso la bacheca dei cimiteri interessati. Tale pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati. Non verranno pertanto inviate comunicazioni ai parenti dei defunti.

Art. 56 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione del feretro, le estumulazioni ordinarie alla scadenza del periodo di concessione tenendo conto che ogni feretro può, se richiesto, sostare presso il luogo originale di sepoltura almeno 20 anni; le esumazioni dei resti mortali inumati per mancata mineralizzazione vengono effettuate non prima di anni cinque dal precedente disseppellimento ovvero non prima di due anni se sono state utilizzate sostanze biodegradanti come previsto dall'art.54.

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere il periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

Art. 57 - Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie sono conferite in ossario comune a meno che gli aventi diritto facciano richiesta di tumulazione in cellette ossario di nuova concessione o in manufatti già concessi, secondo le prescrizioni di cui all'art. 46, previa raccolta in apposita cassetta di zinco. Diversamente, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella fossa di origine;
- b) essere inumato in altra fossa individuata dall'ufficio servizi cimiteriali, previo trasferimento in contenitori di materiale biodegradabile; in tali casi è d'obbligo il ricorso a sostanze biodegradanti che favoriscono il processo di scheletrizzazione;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

I resti ossei possono anche essere avviati a cremazione su richiesta degli aventi diritto.

Art. 58 - Trattamenti consentiti all'estumulazione ordinaria

I trattamenti consentiti sono i medesimi di quelli relativi all'esumazione ordinaria.

L'inumazione dei resti mortali, nel caso di non completa scheletrizzazione, è consentita solo nelle fosse individuate dall'ufficio Servizi Cimiteriali.

L'estumulazione del feretro prima di 20 anni dalla tumulazione, se la concessione non viene rinnovata, comporta l'inumazione in campo comune per 10 anni.

Nel caso di estumulazione da tomba plurima è possibile procedere alla traslazione del feretro in sepoltura di nuova concessione solo ed esclusivamente per i defunti a cui non è stata garantita la sepoltura di almeno 20 anni dal decesso. Rimane inteso che è possibile la traslazione in concessione plurima esistente se la tumulazione del defunto era prevista nell'atto di concessione.

La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali e sulla base delle indicazioni del personale dell'ATS se presente. È d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando si constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

I resti ossei e le ceneri già oggetto di precedente esumazione/estumulazione non possono essere destinatari di nuove concessioni.

Art. 59 - Disinteresse in merito alla collocazione dei resti

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali, rinvenuti a seguito di esumazione ed estumulazione, si accerta di norma entro la data di dispeppellimento e si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal presente regolamento: i resti ossei verranno collocati nell'ossario comune, le ceneri nel cinerario comune, la salma non completamente mineralizzata in campo indecomposti.

I costi dell'esumazione/estumulazione e dell'inumazione in campo indecomposti rimangono comunque a carico del concessionario o degli aventi titolo, se reperibili, fermo restando quanto definito nell'art. 4 in merito al dichiarato disinteresse.

Art. 60 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

S'intendono estumulazioni straordinarie le operazioni eseguite prima della scadenza della concessione ed esumazioni straordinarie quelle eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale.

Le esumazioni straordinarie non si effettuano nei mesi da giugno a settembre salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria. Le estumulazioni straordinarie si eseguono in qualunque mese dell'anno ad esclusione dell'estumulazioni di cui alla successiva lett. d) per le quali si applica lo stesso divieto dell'esumazioni straordinarie.

Le esumazioni straordinarie quando sia accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva, saranno eseguite a condizione che:

- siano trascorsi almeno due anni dalla morte;
- il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le estumulazioni straordinarie sono ammesse soltanto nei seguenti casi:

1. per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
2. trasporto per sepoltura in altro Comune;
3. traslazione per altra sepoltura privata nei cimiteri cittadini solo nei seguenti casi:
 - affiancamento del feretro al loculo del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto (secondo le disposizioni della legge 20/05/2016 n° 76), parente di primo grado se disponibile al momento del decesso di questi ultimi;
 - tumulazione in tomba multipla concessa al coniuge/unito civilmente/convivente di fatto (secondo le disposizioni della legge 20/05/2016 n° 76) ascendente o discendente in linea retta di qualunque grado, fratello o sorella.
 - tumulazione in Tomba/Cappella di Famiglia;
4. cremazione.

La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali e dal personale dell'ATS se presente. È 'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie, di cui alle lett. b), c) e d) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 24 del presente regolamento con l'assenso del concessionario e sono autorizzate dal Dirigente del Servizio o suo delegato entro 30 giorni dalla domanda. La richiesta, in questi casi, deve essere corredata da documentazione attestante la destinazione del feretro o dei resti mortali.

Non sono consentite esumazioni ed estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Nessun rimborso è previsto in caso di estumulazione straordinaria per il periodo intercorrente dalla data di rinuncia fino alla scadenza naturale della concessione. In tutti i casi, le spese relative alla traslazione della salma sono sempre a carico del richiedente.

Per il rilascio delle autorizzazioni alla esumazione/estumulazione straordinaria sono dovuti i diritti nella misura stabilita nell'allegato 1).

Art. 61 - Oggetti da recuperare

Qualora, nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono effettuare la segnalazione al gestore del cimitero contestualmente alla richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto, e della consegna viene redatto un verbale di consegna in duplice copia, una delle quali è consegnata al/i interessato/i e l'altra conservata tra gli atti delle operazioni di disseppellimento. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli eventuali oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati dal gestore del cimitero all'ufficio servizi cimiteriali, previa redazione di specifico verbale di consegna, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO VI

CREMAZIONE – AFFIDAMENTO – DISPERSIONE

Art. 62 - Cremazione e destinazione delle ceneri

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), e dall'art. 79 comma 2 del DPR 285/90 e s.m.i, utilizzando la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità di cui agli artt. 15-17 del RR 4/2022. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) in caso di morte violenta o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ATS del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254.

La cremazione dei resti mortali, è autorizzata dal Comune ove erano sepolti, previa acquisizione dell'assenso (o dalla richiesta se il defunto è deceduto prima del 1975) del coniuge/unito civilmente/di fatto (secondo le disposizioni della legge 20/05/2016 n° 76), o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. In questo caso non è necessaria la documentazione di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Ove vi sia irreperibilità dei familiari aventi titolo verificata a seguito di approfondite ricerche anagrafiche, è possibile rilasciare l'autorizzazione alla cremazione decorso il termine di pubblicazione all'albo pretorio di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi.

Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive. Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l'affidamento o la tumulazione entro 90 giorni dal decesso le stesse sono conferite al cinerario comune o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata "giardino delle rimembranze". Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.

Art. 63 - Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, sia scritta che orale, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari (individuati fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione) o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata "giardino delle rimembranze" o nel cinerario comune. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" e viene eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente. La dispersione in natura in aree private, tenuto conto di quanto sopra, è soggetta al consenso scritto del proprietario e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile contestualmente al procedimento autorizzativo della cremazione utilizzando la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità di cui agli artt. 15 a 17 del RR 4/2022.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

La dispersione delle ceneri nel cinerario comune è gratuita, rimane a carico dei familiari il costo relativo allo smaltimento dell'urna cineraria.

Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto il registro informatico delle dispersioni autorizzate con i dati identificati del defunto ed il luogo di dispersione.

Art. 64 - Affidamento familiare delle ceneri

Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta

è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso.

L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.

L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.

L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o nel giardino delle rimembranze o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

Per l'autorizzazione all'affidamento e la consegna dell'urna cineraria verrà utilizzata l'apposita modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità di cui agli artt. 15-17 del RR 4/2022. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sulla destinazione dell'urna cineraria, questa è temporaneamente deposta nel cimitero con spese a carico dei famigliari per un periodo non superiore a 3 mesi, decorsi i quali, il Comune disporrà il conferimento nell'ossario comune.

Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto il registro informatico ove sono riportati per ogni affidamento autorizzato:

- a) i dati identificativi del defunto;
- b) i dati anagrafici dell'affidatario;
- c) il luogo di custodia dell'urna cineraria;
- d) le variazioni del luogo di custodia;
- e) i recessi dall'affidamento, con l'identificazione della nuova destinazione dell'urna e della data di recesso;
- f) le date di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 65 - Modalità conservative delle urne

In caso di affidamento familiare l'urna deve avere una destinazione stabile, deve essere contenuta in un luogo confinato, definito "colombaro" dall'art. 343 del TULS n. 1265/1934, protetto da ogni profanazione.

I controlli sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare possono essere effettuati dagli agenti della polizia locale o con altre modalità individuate dall'ufficio servizi cimiteriali.

Art. 66 - Giardino delle rimembranze

All'interno del Cimitero Maggiore di Erba è previsto il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri. La dispersione delle ceneri nel Giardino della Rimembranza è soggetta al pagamento della relativa tariffa.

Art. 67 - Diritti per il rilascio delle autorizzazioni

Per il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione e all'affidamento familiare sono dovuti i diritti nella misura stabilita nell'allegato 1).

CAPO VI

NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 68 - Ordine e vigilanza

Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza sui cimiteri, avvalendosi della ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 69 - Gestione, custodia e manutenzione dei Cimiteri

La gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se l'operatore economico titolare del contratto di servizio di gestione e custodia del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 287/1990. Il gestore dei cimiteri è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal D.P.R. 285/90 e s.m.i., dalla LR 33/2009 e s.m.i. e dal RR 4/22, nonché dal presente regolamento comunale e di effettuare tutte le operazioni cimiteriali istituzionali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, collocamento dei resti in ossario comune o cinerario, traslazioni, ecc.) salvo quanto stabilito nel contratto di servizio tra le parti.

E' possibile prevedere la presenza di un operatore cimiteriale/custode in orari prestabiliti.

Art. 70 - Tenuta dei documenti obbligatori

Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resto mortale, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento. Egli inoltre iscrive in apposito registro, tenuto in duplice copia, le inumazioni e le tumulazioni di cadaveri, ceneri, resti mortali che vengono eseguite, precisando nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto, dati identificativi dell'autorizzazione alla sepoltura/cremazione e del luogo di sepoltura, giorno della inumazione/tumulazione e qualsiasi variazione avvenuta per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri in altro comune, ecc. I registri possono essere tenuti anche con sistemi informatici secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n°24. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso cimitero.

Art. 71 - Obblighi del personale cimiteriale

Il personale addetto al cimitero deve:

- a) esercitare durante l'orario di presenza, una assidua vigilanza affinché da parte dei visitatori e del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- b) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- c) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale;
- d) curare la pulizia dei portici, dei locali e di ogni spazio comune del cimitero;
- e) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe, compresa l'estirpazione delle erbe infestanti;
- f) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- g) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- h) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- i) non trattenere cose rinvenute o recuperate nei cimiteri per sé o per terzi;
- j) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- k) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- l) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali;
- m) conferire in ossario o cinerario comune i resti ossei e le ceneri;
- n) consegnare al comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Al personale suddetto è vietato:

1. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;
2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.

Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

Art. 72 - Giorni e orari di apertura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli orari stabiliti da parte del Comune. La visita al cimitero fuori orario è subordinata a specifica autorizzazione da rilasciarsi per comprovati motivi da parte del Dirigente dell'ufficio tecnico competente o suo delegato. L'Amministrazione può disporre, con propria ordinanza la chiusura dei cimiteri per ragioni igienico-sanitarie o per ragioni di sicurezza.

Art. 73 - Disciplina dell'ingresso al cimitero

L'ingresso al cimitero è consentito, di norma, a piedi o con i mezzi di deambulazione usati quotidianamente.

È inoltre vietato:

- a. introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
- b. l'accesso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la sacralità del luogo;
- c. l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

I possessori di verbale di invalidità civile che attestino ridotte capacità di deambulazione o del contrassegno per disabili, in corso di validità, possono accedere con autovettura al cimitero Maggiore di Erba e al cimitero di Arcellasco previa richiesta di autorizzazione all'ufficio servizi cimiteriali. La validità dell'autorizzazione sarà la medesima di quella riportata sulla documentazione presentata. L'accesso con veicolo è consentito solo a passo d'uomo, lungo i viali principali e per il tempo necessario a far visita ai propri familiari. L'autorizzazione deve essere mostrata, ogni volta venga richiesta, all'operatore cimiteriale del cimitero ed è sospesa in caso siano in corso operazioni cimiteriali o funzioni funebri, dal 28 ottobre al 2 novembre, e in ogni occasione in cui il passaggio del mezzo sia di intralcio al pubblico.

Art. 74 - Regole comportamentali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in particolare:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b. pronunciare frasi offensive verso il culto dei morti o nei confronti dei dolenti;
- c. introdurre oggetti irriverenti;
- d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e. gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sulle tombe;
- f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g. danneggiare attrezzature, aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h. sedersi o camminare sulle tombe e al di fuori degli appositi passaggi;
- i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini e materiale pubblicitario;
- j. fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione;
- k. turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l. esercitare qualsiasi attività commerciale e attività a scopo di lucro.

Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento invitando il trasgressore ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, segnalando le violazioni agli agenti della forza pubblica.

Art. 75 - Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla partecipazione di un ampio pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune affinché venga identificato un idoneo luogo.

Art. 76 - Identificazione delle sepolture

Su tutte le sepolture del cimitero deve essere iscritto in modo visibile e con modalità durature e non alterabili, il nome, cognome, la data di nascita e di morte di tutti i defunti ivi tumulati. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile. Può essere aggiunto l'eventuale nome adottato del defunto oltre a quello anagrafico.

È fatto divieto di apporre foto e nomi di defunti che sono sepolti altrove o le cui ceneri sono state affidate a familiari o disperse in natura. Nei restanti casi è possibile fare richiesta di deposizione di targa commemorativa di parenti entro il 1° grado.

I dati identificativi devono essere apposti sulla sepoltura entro 90 giorni dalla data di tumulazione di salme/resti/ceneri anche in caso di tumulazione aggiuntiva di cui all'art. 46.

Art. 77 - Ornamenti

È consentito collocare sull'area oggetto della concessione ornamenti mobili quali vasi, croci, lumi, ecc. purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo e fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo. Sono vietate decorazioni e ornamenti facilmente deperibili.

Non sono ammessi vasi di fiori o lumini posizionati nelle gallerie e in ogni spazio comune.

Gli operatori cimiteriali provvederanno alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III

CAPO I

LAVORI ESEGUITI DAI PRIVATI

Art. 78 - Imprese private ammesse a lavorare nei cimiteri

Le imprese private che intendono svolgere nei cimiteri, per conto dei cittadini, lavori connessi alla propria attività di impresa che non siano riservati al Comune o al gestore dei cimiteri, devono richiedere specifica autorizzazione all'ufficio comunale competente. La validità temporale dell'autorizzazione sarà subordinata alla verifica della regolarità del DURC.

Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento e un abbigliamento consono alla natura del luogo.

La mancata osservanza delle prescrizioni di questo regolamento e dell'allegato 2), che definisce requisiti tecnici, procedure e modalità operative, determina la revoca dell'autorizzazione.

Art. 79 - Lavori nei cimiteri

Nei cimiteri di norma sono eseguiti lavori da ditte esterne per la costruzione di Tombe/Cappelle di Famiglia, di monumenti, compresa la piantumazione del verde, ovvero di manutenzione di quelli esistenti e la posa delle lastre di chiusura di cellette e loculi successiva alla tumulazione di un defunto.

Per la posa di monumenti su tombe singole o plurime e fosse di campo comune è obbligatoria la presentazione di uno specifico progetto all'ufficio tecnico competente che rilascia apposito nulla-osta; la posa del monumento è soggetta al pagamento di un diritto fisso come determinato nell'allegato 1) al presente regolamento. Requisiti tecnici e procedure sono dettagliate nell'allegato 2).

Per i monumenti realizzati in difformità rispetto al progetto approvato, il dirigente dell'ufficio tecnico competente diffida il concessionario a presentare idoneo progetto in sanatoria se questo risponde ai requisiti tecnici ovvero a conformare il manufatto presentando nuovo progetto.

In caso di impossibilità di conformare l'opera, il dirigente dell'ufficio tecnico comunale ingiunge la remissione in pristino ovvero la rimozione delle opere difformi entro 90 giorni dalla diffida. Il mancato adempimento all'ingiunzione comporta la decadenza della concessione.

Per i monumenti posati in assenza di nulla osta, il dirigente dell'ufficio tecnico competente diffida il concessionario alla presentazione di idoneo progetto in sanatoria entro 30 giorni dall'accertamento della violazione, fatto salvo quanto sopra in caso di impossibilità a conformare il manufatto.

Per quanto riguarda la posa delle lastre di chiusura di loculi e cellette comprensive di dati identificativi del defunto ed ornamenti è obbligatorio il rispetto dei requisiti di cui all'allegato 2) al presente regolamento. Tali lavori considerati di manutenzione ordinaria vanno preventivamente comunicati all'ufficio servizi cimiteriali.

La costruzione delle Tombe/Cappelle di Famiglia è soggetta alla normativa di cui al DPR 380/01 e s.m.i..

Art. 80 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture e di tutti gli arredi e complementi di arredo amovibili è effettuata a cura e spese del concessionario o degli aventi titolo, che sono responsabili civilmente e penalmente di ogni danno occorso a persone e cose, determinato dalla carenza di manutenzione. La mancata osservanza degli obblighi di manutenzione comporta la decadenza della concessione come previsto nell'art. 51.

Per gli aspetti procedurali si rinvia all'allegato 2) al presente Regolamento.

Art. 81 - Sospensione dei lavori in occasione delle festività e della commemorazione dei defunti

È vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo eccezionali deroghe del Dirigente del Settore Tecnico connesse a particolari esigenze tecnico - realizzative. L'introduzione di monumenti, di materiali da costruzione e di mezzi nel cimitero come pure l'esecuzione dei relativi lavori è vietata nei cinque giorni sia precedenti che successivi al giorno della commemorazione dei defunti.

CAPO II

ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 82 - Prestazioni, obblighi, divieti e incompatibilità

Per attività funebre si intende un'attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:

- a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;

- b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
- d) trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) eventuale gestione di case funerarie.

L'attività funebre è regolamentata dagli artt. 1-6 del R.R. n. 4/2022 in merito alle modalità per l'avvio, ai requisiti minimi, condizioni ostative, ai percorsi formativi e agli obblighi di correttezza e trasparenza. L'art. 10 definisce i requisiti e le funzioni delle Case funerarie.

Per l'incompatibilità dell'attività funebre con altre attività e i divieti si osservano le disposizioni dell'art. 74 della L.R. 33/2009.

E' fatto inoltre divieto alle imprese funebri fare offerte o contrattazioni attinenti attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie nelle strutture comunali, ivi compresi i cimiteri, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E NORME TRANSITORIE

Art. 83 - Illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva può essere gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale o affidato a terzi anche solo parzialmente per la parte manutentiva.

Il servizio è a titolo oneroso e viene attivato su specifica richiesta da inoltrare al competente ufficio comunale oppure al concessionario del servizio. L'attivazione del servizio avviene di norma entro 30 giorni dalla richiesta. Il servizio può essere richiesto da persona diversa dal concessionario o avente diritto previo consenso dello stesso.

Il servizio è continuativo, decorre dalla data di allacciamento e cessa alla data di disdetta da parte del richiedente. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte; è cura della ditta incaricata della posa di monumenti o lastre di chiusura predisporre l'impianto elettrico in modo da permettere l'allacciamento alla rete. Il comune è tenuto alla sostituzione della lampadina esaurita su richiesta dell'utente, entro 30 giorni dalla segnalazione.

Non è previsto il servizio di illuminazione votiva sui campi indecomposti e sui campi per nati morti e prodotti abortivi.

Il canone è dovuto a partire dal mese in cui viene eseguito l'allacciamento, la disdetta ha effetto dal mese successivo alla presentazione di apposita comunicazione, fatta eccezione per le disdette presentate successivamente al 31/8 che avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il costo del canone e dell'allacciamento sono stabiliti nell'allegato 1) al presente regolamento. Il pagamento del servizio è annuale, a consuntivo. Il mancato pagamento entro la data di scadenza comporta il distacco dell'utenza a partire dal secondo mese successivo a quello di scadenza del canone.

Qualora venisse richiesto un nuovo allacciamento per un defunto per cui è stato disposto il distacco dell'utenza per mancato pagamento, il richiedente – anche se diverso dal precedente – dovrà preventivamente corrispondere una quota pari a due annualità del canone previsto dall'allegato 1) al presente Regolamento oltre la quota di allacciamento.

La mancata ricezione dell'ordinativo di pagamento non esonera dall'effettuare il pagamento del canone in vigore, copia dell'ordinativo può essere chiesto direttamente all'Ufficio competente.

In caso di decesso del richiedente il servizio, sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare all'intestazione dell'utenza.

E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi, sull'impianto di illuminazione votiva.

In caso di allacci abusivi il Comune procederà al distacco dell'utenza.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni, modifiche agli impianti o eventi eccezionali; in questi casi le interruzioni di energia elettrica, se inferiori ai sei mesi, non comportano alcun risarcimento, responsabilità o pretese di sorta. In caso di mancato funzionamento della lampada votiva per motivi diversi da quelli sopra riportati l'amministrazione valuterà se ricorrono le condizioni per concedere eventuali decurtazioni sui canoni successivi.

Non verranno effettuati interventi sugli impianti di illuminazione per concessioni scadute.

Art. 84 - Concessione gratuita a favore di "cittadini benemeriti"

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, potrà disporre per la concessione gratuita per la durata di anni cinquanta, rinnovabili per analogo periodo, di tombe, colombari, cellette ossario e cinerarie, all'interno dei cimiteri comunali, per la tumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri di "cittadini benemeriti", tra i quali i "caduti in guerra", i sacerdoti che abbiano svolto la loro opera pastorale in una delle parrocchie del territorio di Erba, i religiosi che si siano dedicati per attività significative di aiuto e sostegno dei bisognosi e degli emarginati, nonché coloro che si siano distinti per servizi resi alla comunità, per opere di ingegno o di carattere culturale.

Art. 85 - Concessioni perpetue nei cimiteri

Le concessioni a tempo indeterminato mantengono la loro perpetuità, fatta salva l'applicazione degli artt. 51 e 52 che definiscono le condizioni della decadenza e della revoca.

L'estumulazione del concessionario per la riduzione in resti mortali con la successiva ritumulazione nella medesima sepoltura e l'occupazione del manufatto (tomba, loculo o celletta) con cassettoni resti o urna cineraria di defunto non indicato nell'atto di concessione perpetua, determina la decadenza della perpetuità e la trasformazioni della concessione da perpetua a determinata per una durata pari a novantanove anni o di ulteriori 20 (se più favorevole) a partire dalla data della nuova tumulazione.

Può sempre essere richiesta la rinuncia al vincolo di perpetuità senza diritto ad alcun rimborso. Su richiesta del concessionario o degli aventi titolo, la rinuncia può comportare la trasformazione della concessione perpetua in novantanovenale dalla data di concessione.

Le concessioni perpetue, possono essere altresì revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art.98 DPR 285/1990.

Art. 86 - Tumulazione degli animali d'affezione

Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba del defunto fatto salvo quanto previsto dalle normative speciali in materia. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri. Sulla lapide o sulla Tomba/Cappella di Famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.

L'urna contenente le ceneri dell'animale d'affezione rientra nel numero massimo di urne tumulabili previsti dall'art. 46 ad oggetto "Tumulazioni aggiuntive cassette resti e urne cinerarie".

La tumulazione dell'animale di affezione è soggetta al pagamento della relativa tariffa di cui all'allegato 1).

Art. 87 - Efficacia delle disposizioni del regolamento - Concessioni pregresse

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Salvo quanto previsto dal comma precedente, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione originario.

Al fine di uniformare le durate delle concessioni (definite per tipologia) già in essere rispetto alla durata delle concessioni definite dal presente regolamento i rinnovi

- delle concessioni scadute nel 2023
- delle concessioni in scadenza a partire dall'anno 2024

verranno concessi come definito nell'allegato 3) a questo regolamento.

Art. 88 - Cautele

Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, sepolture, esumazioni/estumulazioni, cremazioni, traslazioni, rinuncia ecc.) od una concessione o l'apposizione di ornamenti quali croci, statue ecc. o la costruzione monumenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli aventi titolo.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale risulterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata giudicata.

Art.89 - Tariffe

Gli importi dovuti al Comune per le concessioni, i servizi cimiteriali, i diritti e le autorizzazioni sono definiti nell'allegato 1) del presente Regolamento. Il pagamento deve precedere, di norma, l'effettuazione del servizio. Gli importi possono essere modificati dalla Giunta Comunale anche in base all'indice dei prezzi al consumo determinato dall'Istat.

Le tariffe per le esumazioni e le estumulazioni sostenute dalle congregazioni religiose che hanno sede sul territorio di Erba hanno una riduzione pari al 50%.

Art. 90 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissata dall'art. 7bis del D Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatto salvo per le opere edilizie per le quali si rimanda al titolo IV del DPR 380/01.

La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta come previsto dall'art.16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni ulteriori previste da ulteriori disposizioni di Legge.

L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione di norme del presente Regolamento non esonera il responsabile dall'obbligo dell'osservanza delle stesse.

Art. 91 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti statali e regionali vigenti, restando inteso che in caso di successive disposizioni normative in materia modificative

delle attuali indicazioni legislative o in contrasto con i contenuti del presente regolamento, lo stesso si intende automaticamente adeguato.

Art. 92 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 15 gennaio 2024 e sostituisce ogni disposizione precedente in materia.